



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sezione Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Relatore
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio del 20 dicembre il relatore, Cons. Raimondo Pollastrini;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 15 novembre 2011 prot. n. 18821/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Arezzo, in cui chiede se sia in contrasto con l'art. 1, comma 7, della L. 126/2008, che impone la sospensione del potere di deliberare aumenti di tributi, la rimodulazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche considerato che il comune richiedente è passato da una classe demografica all'altra per effetto di un incremento della popolazione.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge e la coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. Anche sotto il profilo oggettivo la richiesta in esame risponde ai parametri su indicati ed è, pertanto, da ritenersi ammissibile.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, la legge 126/2008, art.1, comma 7, ha previsto la sospensione del *"potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato"* facendo salvi, per gli enti locali, *"gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"*, affidando tra l'altro alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica del rispetto di tale divieto.

La legge 220/2010, art. 1, comma 123, ha confermato *"sino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli*

previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” (trattasi di deroghe riconosciute a Roma Capitale e in caso di dissesto dell'ente).

A completamento della normativa la legge 148/2011, art. 1, comma 11, ha infine stabilito che *“la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.*

Si evidenzia che il quesito verte sulla possibilità di non considerare rientrante nel divieto imposto dalla norma un aumento del tributo in riferimento ad imposte per le quali la legge stessa prevede diversi livelli di imposizione a seconda dell'inserimento dell'ente in determinate classi demografiche.

Nello specifico, il D.Lgs. 507/93 prevede agli artt. 2 e 43, in tema di imposta comunale sulla pubblicità, sui diritti per pubbliche affissioni e di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che i comuni siano ripartiti in 5 classi demografiche, ad ognuna delle quali corrispondono, talvolta, differenti importi dell'imposta.

Il Comune chiede se a seguito del passaggio da una classe demografica ad una altra il relativo incremento di imposta sia o meno vietato alla luce di quanto prescritto dall'art. 1, comma 7 della L. 126/2008 riportata.

La Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 1, comma 7, L. 126/2008 sopracitata ha stabilito senza dubbi la sospensione del potere di deliberare l'aumento di tributi, ma è altrettanto vero che l'art. 15 del D.Lgs. 507/1993 già stabiliva che l'imposta fosse “dovuta” nelle differenti misure previste per ciascuna classe demografica, per cui qualora un comune, come nel caso in esame, transitato da una classe demografica ad un'altra, deve adeguare l'imposta in relazione alla nuova classe demografica in cui viene inserito.

Tale conclusione è comunque rafforzata ulteriormente dalle disposizioni normative previste dall'ultimo decreto “salva Italia”, D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011, in corso di conversione, che, all'art. 13, comma 14, abroga l'art. 1, comma 7, della L. 126/2008, facendo venir meno la sospensione del potere di aumentare i tributi di cui si discute.

Nei sopra esposti termini è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 18821/1.13.9. del 15 novembre 2011.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Arezzo e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 20 dicembre 2011

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Cons. Raimondo POLLASTRINI

Depositata in Segreteria il 20 dicembre 2011

Per il Funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Pier Francesco MINNUCCI